

## Escluso il risarcimento in forma specifica *ex art. 2058 c.c.*, in considerazione dell'asserita illegittima realizzazione di una discarica per rifiuti, per vizio procedimentale del provvedimento amministrativo di autorizzazione alla realizzazione dello stesso impianto

T.A.R. Vento, Sez. III 12 febbraio 2016, n. 142 - Settesoldi, pres.; Ricchiuto, est. - Girardello ed a. (avv.ti Ceruti, Acerboni) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Bolzon, Balzani, Mistrorigo, Castegnaro, Tranfaglia) ed a.

**Sanità pubblica - Realizzazione ed esercizio di una discarica per rifiuti - Istanza per il risarcimento in forma specifica *ex art. 2058 c.c.* con l'inibizione di ogni ulteriore attività di gestione dei rifiuti e con l'asportazione degli stessi - Esclusione.**

(*Omissis*)

### FATTO

Con il proponimento del presente ricorso i Signori Francesco Girardello, Nelda Bagnara, Giorgio Girardello, Giuseppe Girardello, Andrea Girardello, Bruna Maddalena e Walter Poli, in quanto proprietari di immobili ubicati nei pressi della Discarica di Grumolo delle Abbadesse, hanno proposto un'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 30 del Codice del Processo Amministrativo, in considerazione dell'asserita illegittima realizzazione dello stesso impianto.

Una volta intervenute diverse pronunce giurisprudenziali che avevano dichiarato l'illegittimità di alcuni atti di autorizzazione i sopra citati ricorrenti hanno così proposto una serie articolata di domande.

In via principale si è presentata un'istanza di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c. con l'inibizione di ogni ulteriore attività di gestione dei rifiuti e con l'asportazione degli stessi e, ciò, unitamente al risarcimento per equivalente dei danni patrimoniali e non patrimoniali medio tempore cagionati ai ricorrenti.

In via subordinata si proponeva una domanda di risarcimento per equivalente di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, derivati ai ricorrenti dall'illegittima realizzazione e dall'illegittimo esercizio della discarica in questione posto in essere fino ad oggi e, ancora, in via ulteriormente subordinata si chiedeva il risarcimento per equivalente dai provvedimenti che aveva autorizzato la realizzazione della discarica sino all'anno 2002.

Si evidenziava, inoltre, come con deliberazione n. 3592 del 30 luglio 1993 la Giunta regionale aveva approvato il progetto dell'impianto di discarica di rifiuti da localizzarsi nel territorio del Comune di Grumolo delle Abbadesse, provvedimento quest'ultimo che era stato annullato da questo Tribunale con sentenza n. 1040/1994 e a sua volta, confermato anche dal Consiglio di Stato con la decisione del 14 dicembre 2004, n. 7961.

Questo Tribunale respingeva, con sentenza n. 1425/1996, i ricorsi proposti contro la riapprovazione del progetto posta in essere dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 3092 del 1996.

Detta pronuncia veniva, tuttavia, riformata dal Consiglio di Stato che annullava il provvedimento di nuova approvazione con la sentenza n.1948/2003, accogliendo il motivo che rilevava l'incompetenza della giunta ad approvare l'atto impugnato perché essa si trovava al momento in regime di *prorogatio*.

Il successivo provvedimento, con il quale la Giunta regionale confermava l'approvazione della discarica, veniva anch'esso annullato da questo Tribunale con sentenza 191/2004, pronuncia confermata da ultimo dal Consiglio di Stato con la sentenza 6232/2014.

Si consideri, inoltre, che in conseguenza dell'emanazione della L. Reg. n. 3/2000, che determinava il passaggio delle relative competenze alla Provincia di Vicenza, quest'ultima emanava alcuni provvedimenti di autorizzazione della discarica in questione ed, in particolare, la deliberazione n. 503/2002 relativa ad una variante sostanziale dell'impianto, alla quale seguivano ulteriori provvedimenti di autorizzazione nel 2004 e nel 2008 e, da ultimo e nel 2010, un'ulteriore autorizzazione all'ampliamento della discarica.

Detti ultimi provvedimenti non venivano impugnati dagli attuali ricorrenti.

Nel giudizio così proposto si costituiva, in qualità di soggetto controinteressato, la società Valore Ambiente Srl che eccepiva, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva, in quanto soggetto estraneo ai provvedimenti alla base della richiesta di risarcimento.

Si rilevava come detta società era subentrata nella gestione della discarica solo alla fine dell'anno 2002, periodo di tempo a seguito del quale si erano succeduti i provvedimenti della Provincia rimasti inoppugnati.

Sempre la società sopra citata contestava nel merito le argomentazioni di parte ricorrente rilevando l'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica e ritenendo comunque necessario procedere ad una più corretta delimitazione dell'ambito temporale nell'eventualità in cui si fosse ritenuta ammissibile una delle domande di risarcimento, così come sopra articolate.

Da ultimo si eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, ancora, l'assenza di un'avvenuta dimostrazione dell'esistenza di quest'ultimo.

Sempre in qualità di soggetto controinteressato, anche la società Intercomunale Ambiente Srl (S.I.A.), nel depositare la propria memoria difensiva, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, l'impossibilità ed eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, precisando la delimitazione dell'ambito temporale del danno richiesto.

Si costituiva il C.I.A.T. (Consorzio per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio di Vicenza) che eccepiva in primo luogo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in luogo del Giudice Ordinario, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e per difetto di interesse, ritenendo dirimente constatare come i danni di cui si chiedeva il risarcimento fossero riconducibili a provvedimenti della Regione in relazione ai quali lo stesso Consorzio doveva considerarsi del tutto estraneo.

Sempre detto Consorzio eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto non proprietari delle aree in cui insiste l'impianto e residenti in abitazioni poste a qualche centinaio di metri di distanza, evidenziando da ultimo il venire in essere anche di una mancanza di interesse al ricorso, considerando come gli stessi ricorrenti non avessero impugnato le deliberazioni n. 503/2002 e n. 149/2010 della Provincia di Vicenza.

Da ultimo il Consorzio per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio di Vicenza eccepiva l'inammissibilità del ricorso in considerazione del fatto che le istanze risarcitorie sarebbero state fondate su meri vizi formali e, ancora, l'avvenuta prescrizione del diritto azionato.

Nel merito si contestava l'individuazione temporale delle richieste risarcitorie evidenziando, tra l'altro, l'assenza di eventi dannosi suscettibili di legittimare la richiesta di cui al presente ricorso.

Analoghe censure venivano proposte sia dalla Regione Veneto che dalla Provincia di Vicenza che, in qualità di parti resistenti, sostenevano, tra l'altro, l'impossibilità di accogliere l'istanza di risarcimento in forma specifica in considerazione dell'eccessiva onerosità correlata alla sua concreta attuazione e, ancora, l'assenza di eventi dannosi riferibili alla realizzazione della discarica e, ciò, per quanto concerne l'elemento soggettivo e le varie fattispecie di danno richieste.

In questi termini, e all'udienza del 28 Gennaio 2016, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione

## DIRITTO

1. In primo luogo va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Consorzio per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio di Vicenza, argomentata in considerazione del fatto che, nel caso di specie, si sarebbe in presenza di un'attività materiale non riconducibile alla lesione di un interesse legittimo.

1.1 Al fine di dimostrare l'infondatezza di dette argomentazioni è sufficiente evidenziare come gli attuali ricorrenti fondino le richieste di reintegro in forma specifica e di risarcimento del danno per equivalente, ritenendo che la realizzazione della discarica abbia prodotto un "illecito permanente", in quanto le Amministrazioni preposte avrebbero realizzato la struttura di cui si tratta pur in presenza di diverse pronunce giurisprudenziali che avevano annullato gli atti autorizzativi sopra citati, vicenda quest'ultima che si sarebbe conclusa solo con la sentenza n. 6232/2014 del Consiglio di Stato.

1.2 Ne consegue che il presupposto delle richieste risarcitorie va individuato nell'illegittimità delle delibere regionali autorizzatorie e, non pertanto, nel superamento della normale tollerabilità delle immissioni di cui all'art. 844 del codice civile, fattispecie quest'ultima che vedrebbe la giurisdizione del Giudice Ordinario.

1.3 E' allora evidente che l'oggetto della controversia in esame rientra pienamente nell'ambito di quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del Codice del Processo Amministrativo, laddove si prevede che "*ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo*".

1.4 Ciò premesso per quanto attiene l'esistenza della Giurisdizione di questo Tribunale è possibile esaminare il merito del ricorso, anticipando sin d'ora che la manifesta l'infondatezza di quest'ultimo consente di prescindere dall'esame delle ulteriori eccezioni preliminari proposte sia dalle parti resistenti che controinteressate.

1.5 E' utile sin d'ora premettere che al fine di respingere le richieste di risarcimento è sufficiente dimostrare come i provvedimenti alla base dell'istanza di risarcimento siano stati annullati per vizi meramente formali, senza che sia stata provata la "spettanza del bene della vita" asseritamente leso.

1.6 Preliminarmente, è altresì necessario rilevare che gli attuali ricorrenti affermano il venire in essere di una lesione inerente alla perdita di valore e di fruibilità degli immobili, in quanto riconducibile al persistere nell'area di riferimento di odori nauseabondi, rumori molesti, all'incremento del traffico veicolare, all'afflusso di migliaia di gabbiani e all'inquinamento dei pozzi privati circostanti.

1.7 Il danno così prodotto sarebbe riconducibile ad una serie di provvedimenti, nell'ambito dei quali il primo può individuarsi nella deliberazione di Giunta del 30 luglio 1993 n. 3592 annullata dal TAR Veneto con sentenza del 24 novembre 1994 n.1040/1994, decisione poi confermata con la pronuncia del Consiglio di Stato n.7961/2004.

1.8 L'annullamento dell'atto di approvazione del progetto veniva assunta in quanto il relativo provvedimento doveva considerarsi illegittimo: a) perché il parere tecnico della competente commissione non dava atto della conformità con la normativa nazionale sulla sicurezza ambientale della soluzione tecnica prevista per il fondo della discarica; b) perché nella valutazione di compatibilità ambientale non si giustificava la deroga alle distanze minime di sicurezza di 500 metri da insediamenti civili e da infrastrutture stradali.

1.9 La sentenza di questo Tribunale evidenziava come nel parere tecnico della commissione non fosse evincibile che la soluzione adottata dovesse ritenersi coerente con le disposizioni di legge e, ancora, che nella valutazione di compatibilità ambientale non fossero individuabili le ragioni idonee a dimostrare l'esistenza dei presupposti per la deroga alle distanze minime *“in modo tale da rendere comprensibile ed apprezzabile in sede tecnica per quali speciali caratteristiche dei luoghi le distanze potessero essere ridotte senza pregiudizio degli interessi tutelati con le suddette prescrizioni”*.

2.0 Ciò premesso è evidente che, nel caso di specie, l'annullamento della deliberazione di Giunta del 30 luglio 1993 n. 3592, pur facendo riferimento a delle precise disposizioni di legge, aveva ad oggetto l'accertamento dell'assenza di un corretto iter motivazionale, idoneo a sostenere le scelte adottate.

2.1 Si consideri, ancora, come a seguito di detta pronuncia la Regione Veneto aveva provveduto ad una riedizione del procedimento, in ossequio alle prescrizioni contenute nella sentenza sopracitata e approvando, con la delibera 3092 del 30/05/95, un nuovo progetto che, nel contenere il nuovo parere della Commissione regionale, superava il difetto di motivazione già rilevato.

2.2 Avverso detto nuovo provvedimento di approvazione venivano proposti quattro nuovi ricorsi, decisi con la sentenza n. 1425/1996 con la quale questo Tribunale aveva ritenuto sufficientemente motivato il nuovo provvedimento, sancendo che *“la motivazione del provvedimento di approvazione, in punto norme tecniche di sicurezza, così come richiedeva la sentenza n. 1040/94, esiste ed appare congrua e sufficientemente approfondita”*.

2.3 La deliberazione n. 3092 del 30 maggio 1995 di riapprovazione del progetto della discarica costituisce il secondo provvedimento alla base della richiesta di risarcimento di cui si tratta.

Detto atto, malgrado la pronuncia di rigetto di questo Tribunale, veniva annullato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 1948/03 e, ciò, anche qui sulla base dell'esistenza di un vizio meramente formale, ritenendo incompetente la Giunta, poiché detto organo, nel momento in cui procedeva ad approvare il nuovo progetto dell'impianto, si trovava in regime di *prorogatio*.

2.4 Proprio al fine di emendare detto vizio la Regione Veneto emanava la delibera di Giunta n. 3034 del 10/10/2003 (terzo atto alla base della richiesta risarcitoria) con la quale confermava la precedente delibera n. 3092/1995, provvedimento quest'ultimo che veniva annullato sia dal Tar Veneto con la sentenza n.3433/2004 sia dal Consiglio di Stato con la decisione n. 6232/2014, annullamento disposto anche qui per l'esistenza di un ulteriore vizio solo formale in quanto la competenza era passata, nel frattempo, dalla Regione alle Provincia.

2.5 In considerazione di quanto sopra argomentato è dirimente constatare che nessuna delle pronunce sopra citate aveva affermato la carenza sostanziale del progetto, né la contrarietà di quest'ultimo a disposizioni di legge previste a tutela della salute o per evitare pericoli per l'inquinamento ambientale.

2.6 Ciò premesso è possibile ricondurre la fattispecie in esame a quell'orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. III, 23-01-2015, n. 302) nella parte in cui ha previsto che, l'annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo per vizi formali, tra i quali si può annoverare non solo il difetto di motivazione, ma anche e soprattutto i vizi del procedimento, non reca di per sé alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis e non può, pertanto, costituire il presupposto per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno.

2.7 Si è, ancora, affermato (Cons. Stato Sez. V, 22-01-2015, n. 252) che ai fini del risarcimento del danno, conseguente all'annullamento di un provvedimento amministrativo dichiarato illegittimo per vizio procedimentale, va distinta l'illegittimità del carattere c.d. sostanziale, dall'illegittimità di natura formale, in quanto solo nel primo caso il vizio del provvedimento costituisce titolo per il risarcimento del danno subito dall'interessato, purché risulti comprovata, in modo certo, la spettanza del bene della vita da lui fatta valere e la correlata lesione derivante dal provvedimento illegittimo, che, in quella particolare circostanza, contrasta, in radice, con i presupposti normativi per la sua adozione con un determinato contenuto.

Nella stessa pronuncia si affermava che *“per contro, la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento qualora il vizio accertato non contenga alcuna valutazione definitiva in ordine al rapporto giuridico controverso, risolvendosi nel riscontro di una violazione del procedimento di formazione del provvedimento; il che avviene in particolare quando, in seguito all'annullamento dell'atto impugnato, l'amministrazione conserva intatto il potere di rinnovare il procedimento, eliminando il vizio riscontrato”*.

2.8 L'applicabilità dei principi sopra citati al caso di specie è evidente laddove si consideri che a seguito della sentenza del TAR Veneto del 24 novembre 1994 n.1040/1994 la Regione Veneto aveva provveduto ad approvare il nuovo progetto, facendo proprio il nuovo parere della Commissione regionale e motivando sui rilievi contenuti nella sentenza sopra citata.

2.9 Va rilevato, altresì, come anche nell'annullamento della delibera 3092/95, avvenuto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1948/03, detto Giudice di Appello aveva rilevato l'incompetenza della Giunta, in quanto l'atto era stato adottato in regime di *prorogatio*, circostanza quest'ultima che non dimostra la contrarietà del progetto a specifiche disposizioni e che, comunque, poteva essere superata con un nuovo provvedimento adottato dall'organo competente.

3.0 Anche con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6232/2014, che gli attuali ricorrenti individuano come atto conclusivo dell'illecito permanente, altro non ha sancito che l'esistenza di un vizio di incompetenza della Regione, senza che nella pronuncia sia presente il riferimento alla violazione di disposizioni relative al progetto o alla sua ammissibilità o al contrasto con i valori ambientali o l'asserita insalubrità dell'insediamento.

3.1 Si consideri come sia altrettanto dirimente constatare che le parti ricorrenti non abbiano proceduto all'impugnazione una serie di provvedimenti, intervenuti a seguito della L. Reg. n. 33/2000, tra i quali soprattutto la delibera n. 503/02, con la quale la Provincia di Vicenza aveva provveduto ad approvare una variante sostanziale dell'impianto, circostanza quest'ultima che come si avrà modo di dimostrare ha anche effetti sulla prescrizione del diritto al risarcimento.

3.2 Nemmeno si possono condividere le argomentazioni delle ricorrenti, laddove sostengono che detto atto deve considerarsi automaticamente caducato a seguito dell'annullamento della delibera n. 3092/95, in quanto strettamente correlato a quest'ultimo e privo di una propria autonomia.

3.3 Con la deliberazione n. 503/02 la Provincia di Vicenza ha, infatti, approvato un progetto di adeguamento della discarica che costituisce, in quanto tale e ai sensi dell'art. 23 comma 6 della L. Reg. 3/2000, una variante sostanziale in corso di esercizio, provvedimento quest'ultimo che non può che essere parificato ad un nuovo progetto, così come peraltro dimostrato dal fatto che a seguito di detto atto la Provincia aveva rilasciato una nuova autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Si consideri, inoltre, che secondo un costante orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cons. Stato Sez. VI, 13-10-2015, n. 4695) *“per la concreta individuazione della invalidità ad effetto caducante si deve valutare l'intensità del rapporto di consequenzialità, con riconoscimento di tale effetto (caducante) solo ove tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l'atto successivo si ponga, nell'ambito della stessa sequenza procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi, estranei alla precedente vicenda contenziosa”*.

3.4 Ne consegue che l'esistenza di un provvedimento autonomo pienamente efficace per legittimare l'impianto, nel momento in cui risulta inoppugnato, ha l'effetto di incidere sulla prescrizione del diritto al risarcimento fatto valere e, ciò, laddove non si convenisse sull'incidenza solo formale delle pronunce assunte a fondamento dell'istanza di cui si controverte.

3.5 Pur considerando dirimente l'argomentazione diretta a rilevare l'assenza di pronunce idonee ad evidenziare l'esistenza di un vizio sostanziale suscettibile di incidere sui presupposti di emanazione delle autorizzazioni impugnate, va rilevato come il diritto al risarcimento si sarebbe comunque prescritto per la pressochè totalità dei provvedimenti alla base della richiesta di risarcimento, con la sola eccezione delle fattispecie di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6232/2014 che peraltro aveva confermato l'esistenza di un vizio di incompetenza.

3.6 In particolare si consideri che, nella vigenza di un regime antecedente all'emanazione dell'art. 30 del Codice del processo amministrativo e ai sensi di quanto previsto 2497 comma 1°, il diritto al risarcimento fondato sulla delibera di Giunta n. 3092/1995 annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1498/2003, risultava prescritto per decorso del termine quinquennale, in considerazione dell'avvenuto deposito di detta pronuncia avvenuto in data 16/04/2003.

3.7 Risultava, altresì, decorso il termine sopra citato anche per quanto concerne l'annullamento della delibera n. 3592/1993, in quanto la sentenza del Consiglio di Stato da ultimo pronunciata, e precisamente la n. 7961/2004, era stata depositata in data 14/12/2004 e, quindi, in un periodo considerevolmente anteriore rispetto alla notifica del presente ricorso avvenuta nel corso del mese di Maggio 2015.

Nemmeno risulta possibile superare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento a seguito delle note del 13 Luglio 2004 dirette a mettere in mora l'Amministrazione, in quanto dette note possono tutt'al più spostare il termine finale al 13 Luglio 2009.

3.8 E', peraltro, inevitabile rilevare che l'intervenuta prescrizione sussiste a prescindere dal fatto che il dies quo si individui nel momento dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza o nell'adozione dell'atto poi annullato, essendo noto che nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 30 cpa, la giurisprudenza non era concorde nell'individuare l'effettiva decorrenza di detto termine.

3.9 Se, infatti, per un orientamento si reputava che il termine prescrizionale di cinque anni decorreva dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e non dalla data dell'illecito (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 30 aprile 2010, n. 8979 e Consiglio di Stato sentenza n. 2082/2012), diverse pronunce avevano più volte sostenuto come il computo di detto termine dovesse partire dalla data dell'illecito, ovvero da quella di adozione del provvedimento lesivo.

Qualunque delle soluzioni si applichi al caso di specie il termine risulta decorso, considerando l'avvenuto deposito del presente ricorso nel Maggio del 2015 e, ciò, con la sola eccezione della pronuncia del 6232/2014 che aveva però rilevato l'esistenza di un vizio di incompetenza, anch'esso meramente formale.

4.0 Nemmeno è possibile condividere l'affermazione in relazione alla quale il comportamento dell'Amministrazione avrebbe determinato il venire in essere di un illecito permanente, protrattosi sino alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6232/2014, pronuncia che avrebbe consentito il proponimento dell'azione ai sensi dell'art. 30 del Codice del processo Amministrativo anche con riferimento a illeciti il cui annullamento dei relativi provvedimenti risultava risalente nel tempo.

4.1 La nozione di illecito permanente, applicata nell'ambito del diritto amministrativo in ipotesi in cui sia accertato il protrarsi nel tempo di un comportamento illecito (come nell'ipotesi dell'occupazione sine titolo o acquisitiva) deve considerarsi non applicabile al caso di specie.

Nella fattispecie in esame si era in presenza dell'emanazione di singoli atti di autorizzazione, poi annullati, in relazione ai quali vi era stata la riedizione del procedimento per emendare i vizi (formali) rilevati dalle sopraccitate pronunce.

4.2 Si era pertanto in presenza di singoli provvedimenti in relazione ai quali ben avrebbe potuto, una volta intervenuta la pronuncia giurisdizionale di annullamento, essere proposta – quanto meno astrattamente - un'azione di risarcimento.

4.3 Ne consegue come sia altrettanto da respingere anche l'argomentazione in base alla quale solo con la sentenza del Consiglio di Stato n.6232/2014 si sarebbe conclusa la complessa vicenda amministrativa relativa alle autorizzazioni alla costruzione della discarica di Grumolo delle Abbadesse.

Si è già avuto modo di rilevare come detta pronuncia, lungi dall'accertare situazioni di incompatibilità ambientale o lesioni al diritto alla salute abbia solo sancito l'incompetenza della Regione in luogo della Provincia.

4.4 Parte ricorrente omette, inoltre, di considerare come siano rimasti inoppugnati tutti i provvedimenti successivamente emanati dalla Provincia di Vicenza a partire dalla delibera 503/2002 di approvazione di una variante sostanziale e, ancora, i successivi provvedimenti di autorizzazione e di ampliamento della stessa discarica emanati sino all'anno 2010.

4.5 La mancata impugnazione di detti provvedimenti consentirebbe, di per sé, di ritenere interrotta una qualunque condotta illecita e permanente, considerando come detta condotta, laddove pure se ne rilevasse l'esistenza, non può riferirsi a periodi di tempo nell'ambito dei quali insistevano provvedimenti legittimi.

4.6 In conclusione la domanda risarcitoria, unitamente al ricorso nel suo complesso, è infondata e va respinta.

La novità della fattispecie esaminata, oltreché alla presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, consente di compensare le spese del presente giudizio tra tutte le parti costituite.

*(Omissis)*